



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/74 DEL 10.06.2022

Oggetto: Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 "Legge di stabilità 2022", all'articolo 3 contiene le "Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna".

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica che al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, la citata legge prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

L'Assessore specifica altresì che le misure massime previste per le indennità dei sindaci in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione sono le seguenti:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;



- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti.

Si sofferma inoltre nell'evidenziare che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, del citato articolo 3, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia che a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci della Sardegna e conseguentemente quelle spettanti ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, l'articolo 3 della legge regionale di stabilità n. 3/2022 ha istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna, pari a euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 3, comma 4 della soprarichiamata legge statuisce che "con deliberazione della Giunta regionale sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali", considerato che il contributo suddetto non copre il totale del fabbisogno della spesa aggiuntiva per l'adeguamento dell'indennità di tutte le sopracitate figure istituzionali, trattandosi, come reso evidente dall'art. 3, comma 3, di un concorso da parte della Regione all'aumento di spesa per tali finalità.

A tale proposito l'Assessore comunica che la Conferenza permanente Regione - enti locali, in data 27 aprile 2022, ha provveduto a disporre la relativa decisione in ordine ai criteri di riparto delle predette risorse finanziarie tra i comuni della Sardegna, avuto riguardo alle nuove disposizioni della legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di finanziamento", secondo le modalità evidenziate nella tabella allegata alla presente deliberazione.



Per quanto attiene i criteri di riparto, si evidenzia che il contributo massimo erogabile per comune è calcolato con riferimento all'incremento massimo teorico in base alla classe demografica di appartenenza e al numero di assessori previsto, avuto riguardo alle nuove indennità stabilite dalla legge per le figure del sindaco, del presidente del consiglio, del vice sindaco e degli assessori.

Entro il mese di giugno viene pagato un acconto pari al 60% del contributo massimo erogabile, mentre il saldo viene erogato a seguito del monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta e comunicata entro il 30 novembre, secondo le modalità definite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze. Il saldo non potrà eccedere il contributo massimo erogabile per ciascun comune e le eventuali economie non dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale, ma saranno computate all'atto del calcolo del contributo per l'anno successivo, ovvero compensate attraverso gli strumenti regionali in vigore.

L'Assessore sottolinea che la decisione è stata assunta all'unanimità dalla Conferenza permanente Regione-enti locali nella medesima seduta.

Tutto ciò premesso l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottopone all'approvazione della Giunta regionale la proposta in esame.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare quanto stabilito dalla Conferenza permanente Regione - enti locali, in data 27 aprile 2022, con riferimento ai criteri di riparto tra i comuni della Sardegna del contributo finanziario stanziato dall'art. 3 della L.R. n. 3/2022, pari ad euro 10 milioni, avuto riguardo alle nuove disposizioni della legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali", secondo le modalità evidenziate nella tabella allegata alla presente deliberazione;
- di dare atto che i comuni, ricevute le risorse, applicano l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte. Ai comuni è altresì



- richiesto, al fine del monitoraggio della spesa, di comunicare gli atti modificativi delle indennità;
- di dare atto che per quanto attiene i criteri di riparto, il contributo massimo erogabile per comune è calcolato con riferimento all'incremento massimo teorico in base alla classe demografica di appartenenza e al numero di Assessori previsto, avuto riguardo alle nuove indennità stabilite dalla legge per le figure del sindaco, del presidente del consiglio, del vice sindaco e degli assessori e del loro numero per classe di riferimento;
 - di dare atto che entro il mese giugno viene pagato un acconto pari al 60% del contributo massimo erogabile, mentre il saldo viene erogato a seguito del monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta e comunicata entro il 30 novembre, secondo le modalità definite dalla Direzione degli Enti Locali e Finanze. Il saldo non potrà eccedere il contributo massimo erogabile per ciascun comune e le eventuali economie non dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale, ma saranno computate all'atto del calcolo del contributo per l'anno successivo, ovvero compensate attraverso gli strumenti regionali in vigore;
 - di dare mandato alla Direzione generale competente di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento conseguente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Francesco Scano

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda